

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

1. Nell'ambito della Federazione Italiana della Caccia (FIDC), ai sensi dell'Articolo n. 4 dello Statuto della FIDC è costituita l'Associazione Settoriale della Federazione Italiana della Caccia denominata UNIONE NAZIONALE CACCIATORI ZONA ALPI, di seguito nominata UNCZA. La sede sociale è fissata dal Consiglio UNCZA.

Art. 2

Stato giuridico

1. Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e succ. mod. e delle norme del codice civile in tema di Associazioni, l'UNCZA si configura come associazione di promozione sociale.
2. L'UNCZA esercita la propria attività attraverso i propri organi e anche attraverso i Circoli UNCZA.
3. L'UNCZA gode di propria autonomia, ha personalità giuridica di diritto privato ed è retta dal presente Statuto.
4. L'UNCZA si potrà aggregare ad altri Enti ed Associazioni, con finalità compatibili con quelle del presente Statuto.
5. L'Associazione non persegue scopi diversi da quelli indicati nel presente Statuto.
6. L'Associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

Art. 3

Finalità

1. L'UNCZA non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori venatorio, faunistico e ambientale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tale fine l'UNCZA svolge ogni attività diretta alla tutela, valorizzazione e diffusione delle tematiche oggetto dei predetti settori. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, o di tutela degli interessi economici degli associati.
In particolare, nel rispetto delle finalità istituzionali della FIDC, l'UNCZA si propone di:
 - a) diffondere le conoscenze della fauna e dell'ambiente delle Alpi quale patrimonio collettivo di alto valore;
 - b) promuovere la conservazione del patrimonio faunistico alpino anche attraverso iniziative ed interventi finalizzati al suo miglioramento ed al miglioramento degli habitat;
 - c) curare l'educazione, la formazione e l'aggiornamento sotto il profilo culturale, tecnico-venatorio e della gestione faunistica, dei propri associati e di terzi;
 - d) diffondere la conoscenza e l'applicazione di buone regole nel campo della gestione faunistica alpina e dell'etica venatoria;
 - e) promuovere l'incontro con le esperienze gestionali dei Paesi confinanti nella ricerca di una comune crescita culturale;
 - f) promuovere lo studio e la ricerca scientifica nel campo ambientale e della gestione faunistica.
2. Per meglio perseguire le proprie finalità, UNCZA, nello svolgimento delle proprie attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con Enti pubblici e/o privati o altre Associazioni aventi comuni obiettivi in Italia e all'estero che non siano in contrasto con la propria natura.

Art. 4

Soci di diritto

1. L'UNCZA è formata dalle Sezioni Provinciali FIDC con territorio ricompreso in "Zona Alpi" che aderiscono e versano la quota associativa stabilita dall'Assemblea Nazionale, nonché dalle Sezioni Provinciali FIDC già iscritte al 31/12/2006. I cacciatori della Sezione Provinciale FIDC aderente che esercitano attività venatoria in "Zona Alpi" sono pertanto considerati soci di diritto UNCZA. Il Consiglio UNCZA disciplina con propria deliberazione gli aspetti materiali attraverso cui si formalizza l'adesione.
2. Il socio di diritto gode dei seguenti diritti:
 - a) di elettorato passivo, nei limiti dei successivi articoli;
 - b) di elettorato attivo espresso attraverso i rappresentanti provinciali;
 - c) di beneficiare dei servizi predisposti dall'UNCZA.
3. I soci di diritto assumono i seguenti obblighi:
 - a) di concorrere fattivamente alla realizzazione delle finalità associative;
 - b) del rispetto delle indicazioni comportamentali, etiche e morali indicate dall'UNCZA;
 - c) di osservare le disposizioni del presente Statuto.
4. Per i soci di diritto il versamento della quota annuale viene effettuata direttamente dalla Sezione Provinciale FIDC di competenza. Il mancato versamento delle quote sociali da parte della Sezione Provinciale FIDC entro i termini stabiliti dal Consiglio Nazionale, comporta la decadenza.

Art. 5

Soci Sostenitori - Circoli UNCZA

1. Sono soci sostenitori UNCZA i cacciatori iscritti alla FIDC che versano il contributo stabilito dal Consiglio UNCZA.
2. Il socio sostenitore partecipa e concorre alla realizzazione delle attività promosse da UNCZA anche attraverso l'organizzazione degli stessi in "Circoli".
3. I soci sostenitori si assumono i seguenti obblighi:
 - a) osservare le disposizioni del presente Statuto, le deliberazioni ed i provvedimenti adottati dagli Organi dell'UNCZA.
4. Il socio sostenitore decade:
 - per il mancato versamento del contributo associativo annuo entro il termine stabilito;
 - per dimissioni volontarie, comunicate mediante lettera raccomandata: in tal caso la decadenza decorre dalla data di ricevimento della comunicazione;
 - per espulsione in caso di indegnità. All'espulsione provvede il Consiglio UNCZA.
5. L'attività dei Circoli è coordinata da un responsabile nominato dal Consiglio UNCZA, su proposta di soci sostenitori della provincia e su parere favorevole del Presidente Provinciale FIDC. La durata in carica del responsabile è pari alla durata in carica degli organi UNCZA. Eventuali divergenze in merito a tale nomina saranno risolte dal Consiglio UNCZA. Il parere di cui sopra è dato dal Consigliere UNCZA della zona qualora il Circolo sia insediato in una provincia dove la Sezione Provinciale FIDC non aderisca all'UNCZA.
6. L'attività dei Circoli è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Consiglio UNCZA.

Art. 6

Simpatizzante

1. Il Consiglio UNCZA può conferire la qualifica di simpatizzante a cacciatori non iscritti a FIDC che ne facciano richiesta e versino il contributo stabilito dal Consiglio UNCZA. I simpatizzanti possono partecipare alle attività dei circoli UNCZA su conforme parere favorevole degli stessi.

Art. 7

Soci onorari

1. L'Assemblea UNCZA, con deliberazione motivata, può conferire la qualifica di socio onorario anche a non cacciatori che risultino particolarmente benemeriti nei confronti dell'UNCZA e del mondo venatorio in genere.

Art. 8

Organi dell'UNCZA

1. Sono organi dell'UNCZA:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Presidente;
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9

Durata in carica degli organi

1. Gli organi UNCZA vengono eletti ogni cinque anni in conseguenza del rinnovo degli organi centrali FIDC. A scadenza del mandato restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni.

Art. 10

Requisiti di eleggibilità, incompatibilità e decadenza dalle cariche

1. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci di diritto.
2. I membri dei Collegi dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica all'interno dell'UNCZA.
3. Non possono ricoprire cariche all'interno dell'UNCZA:
 - a) chi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno per reati dolosi ed in ogni caso per qualsiasi reato venatorio che abbia comportato la irrogazione di una condanna superiore a due mesi di arresto, salva riabilitazione di legge;
 - b) chi, negli ultimi cinque anni, abbia subito una sanzione definitiva in materia di caccia alla quale sia conseguita la sospensione della licenza di porto d'arma per un periodo superiore a due mesi.
4. Qualora gli eventi di cui al comma precedente si verificino in tempi successivi all'elezione comportano l'automatica decadenza dalla carica nonché l'immediata cessazione delle funzioni.

Art. 11

Assemblea UNCZA

1. L'Assemblea UNCZA è composta dai Presidenti Provinciali FIDC delle Province aderenti e da un secondo rappresentante provinciale, nominato dai rispettivi Consigli Provinciali FIDC.
2. I due rappresentanti provinciali esercitano il diritto di voto disponendo ciascuno di un numero di voti pari alla metà del numero di soci di diritto presenti nella propria Provincia. In caso di impedimento di uno dei due rappresentanti, i voti saranno attribuiti tutti ad uno solo.
3. Possono partecipare all'Assemblea UNCZA, senza diritto di voto, il Presidente ed i Vicepresidenti Nazionali FIDC.
4. Su decisione del Consiglio UNCZA possono essere chiamati a partecipare all'Assemblea UNCZA, senza diritto di voto, i responsabili dei Circoli UNCZA.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- a) in via ordinaria, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica, inviata agli aventi diritto almeno 10 giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno;
 - b) su richiesta della maggioranza dei soci di diritto, con le stesse modalità della convocazione ordinaria, i quali devono indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
6. L'Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno ad un'ora di distanza dalla prima, la deliberazione è valida a maggioranza semplice e qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 12

Competenze dell'Assemblea UNCZA

1. Spetta all'Assemblea UNCZA:
 - a) eleggere il Presidente ed il Consiglio UNCZA;
 - b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - c) procedere alla elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) deliberare l'adesione dell'UNCZA ad altri Enti ed Associazioni;
 - e) determinare gli indirizzi di carattere generale;
 - f) deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - g) approvare lo Statuto ed eventuali modifiche e/o integrazioni al medesimo;
 - h) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'UNCZA.
2. . Per deliberare lo scioglimento dell'UNCZA occorre la presenza dei rappresentanti di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13

Consiglio UNCZA

1. Il Consiglio UNCZA è composto dal Presidente e da un membro per ogni Regione o Provincia Autonoma aderenti facenti parte della "Zona Alpi".
 2. Il Consiglio è eletto, unitamente al Presidente, dall'Assemblea Nazionale UNCZA, con modalità previste dall'apposito regolamento approvato dalla stessa.
 3. Il Consiglio UNCZA elegge al suo interno due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie.
 4. Il Consiglio UNCZA nomina un Segretario con funzioni amministrative e organizzative.
 5. Il Consiglio UNCZA è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti vale il voto del Presidente.
 6. In caso di dimissioni di uno dei membri del Consiglio UNCZA lo stesso può chiedere al Consiglio Regionale FIDC interessato, o rispettivamente al Consiglio Provinciale FIDC in caso di Regioni rappresentate da una sola provincia o nel caso delle Provincie Autonome, di segnalare un membro sostituto. La nomina dovrà essere successivamente ratificata dall'Assemblea UNCZA.
- Partecipa ai lavori del Consiglio UNCZA, senza diritto di voto, il Past-President UNCZA.

Art. 14

Competenze del Consiglio UNCZA

1. Spetta al Consiglio UNCZA:
 - a) la predisposizione dei bilanci;
 - b) la programmazione delle attività;
 - c) la nomina di Commissioni di studio e/o di lavoro;

- d) il coordinamento e la sovrintendenza dell'attività dei Circoli;
- e) tutte le competenze non espressamente attribuite all'Assemblea UNCZA;
- f) l'adozione, in caso di urgenza, degli atti di competenza dell'Assemblea UNCZA, salvo ratifica della stessa.

Art. 15

Presidente UNCZA

1. Al Presidente spetta:
 - a) la rappresentanza legale dell'UNCZA;
 - b) l'esecuzione delle deliberazioni e dei programmi;
 - c) la convocazione del Consiglio UNCZA e dell'Assemblea UNCZA;
 - d) l'adozione, in caso di urgenza, degli atti di competenza del Consiglio UNCZA, salvo ratifica entro 60 giorni.

Art. 16

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea tra persone, anche non soci, dotate di competenza ed esperienza nel settore contabile ed amministrativo. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i propri membri il Presidente.
3. Il Collegio effettua il controllo dell'attività contabile dell'UNCZA, riferendo al Consiglio UNCZA. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso a tutta la documentazione amministrativa e contabile dell'UNCZA.

Art. 17

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Nazionale tra persone di specchiata moralità, anche non soci, competenti in materie legislative.
2. Il Collegio dei Probiviri elegge, tra i propri membri, il Presidente.
3. Il Collegio dei Probiviri giudica, in via definitiva, sulle controversie tra i Soci, tra questi e gli Organi dell'UNCZA ed i relativi atti in ordine all'applicazione dello Statuto nonché di eventuali conflitti tra gli stessi organi dell'UNCZA, con un lodo non impugnabile.
4. Esprime pareri e/o giudica sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio UNCZA o dal Presidente.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.

Art. 18

Attività e responsabilità gestionale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità ai fini organizzativi, UNCZA può avvalersi anche delle strutture e dei servizi delle Sezioni Provinciali FIDC previa intesa con le stesse.
2. UNCZA svolge la propria attività con i proventi derivanti dalle quote sociali, dai contributi erogati dalla FidC e può, altresì, utilizzare contributi provenienti da privati, Enti, Associazioni, Sezioni Provinciali e Consigli Regionali FIDC. La gestione contabile dell'UNCZA è affidata al Presidente.

Art. 19

Clausola compromissoria

1. I provvedimenti adottati dagli organi dell'UNCZA hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.

2. I Soci si impegnano, per la tutela dei loro diritti ed interessi nonché per la soluzione di eventuali controversie sorte nell'esercizio delle attività di competenza, a ricorrere esclusivamente agli Organi previsti dal presente Statuto. La violazione dell'obbligo di adire gli Organi statutari per la risoluzione delle controversie comporta la esclusione del socio dall'UNCZA.

Art. 20

Norme di attuazione e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione della FIDC, nonché le relative modifiche, purché compatibili.
2. Il presente Statuto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione da parte della FIDC.

Approvato dall'Assemblea UNCZA, 30 giugno 2018 - Chiusa di Pesio (CN)